



Prot. n. 9332 C27c

**COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE RELATIVA AL
D.M. 80/2007 e ALL'O.M. 92 del 5 novembre 2007**

1. Nota esplicativa

I provvedimenti sopra citati, emessi dal Ministro della pubblica istruzione on. Giuseppe Fioroni, disciplinano le attività di recupero e sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, e completano il quadro normativo già delineato nei provvedimenti precedenti, in particolare la legge n.1 dell'11 gennaio 2007 (che dispone nuove regole per l'esame di stato nella scuola secondaria superiore) e l'Ordinanza ministeriale n.26 del 15 marzo 2007, che stabilisce le modalità organizzative per lo svolgimento degli esami stessi.

Nei documenti relativi agli esami di stato, si introduce la prassi dell'ammissione o non-ammissione, e si definiscono le condizioni per la partecipazione alle prove: a tale scopo, dall'anno scolastico 2008-2009, lo studente dovrà avere assolto tutti i debiti formativi contratti negli anni precedenti (entro il 15 marzo dell'a.s. in corso), e presentare valutazioni sufficienti in tutte le discipline.

Le disposizioni contenute nell'ordinanza decorrono già dall'attuale anno scolastico, fatta eccezione per gli allievi che frequentano la classe quinta, per i quali valgono ancora le norme pregresse.

Il D.M. 80/2007 e la relativa Ordinanza ministeriale del novembre 2007 rendono operativi, nel corso del quinquennio della scuola superiore, gli obiettivi di innalzamento del livello di preparazione, che sono stati delineati nei documenti precedentemente citati; a tale scopo, rendono obbligatorio l'assolvimento dei debiti formativi per il passaggio alla classe successiva. In altre parole, il debito formativo viene assegnato durante lo scrutinio di fine anno scolastico, e deve essere colmato nel corso del medesimo anno perchè si creino le condizioni per l'ammissione al successivo (nella normativa precedente, il debito poteva essere assolto nell'anno successivo, e, in alcuni casi, anche oltre: si tendeva a spostare in avanti l'esigenza di acquisizione di conoscenze/competenze, comunque essenziali per un prosieguo proficuo del percorso di studio).

2. Il Decreto n.80 e l'O.M. n.92/2007: il ruolo della scuola e delle famiglie

Se il Decreto ministeriale n.80 introduce il principio dell'annualità del debito formativo, l'Ordinanza n.92 indica come renderlo operativo. Oggetto di quest'ultima è la disciplina delle attività di recupero e di sostegno, nel quadro di una revisione del processo di valutazione e della sua concreta attuazione. Nell'O.M., si intende per "sostegno" ogni intervento preventivo all'insuccesso scolastico, per "recupero" l'insieme delle attività miranti al successo scolastico e formativo. Il documento pone, quindi, l'accento prevalentemente sul "recupero", cioè su quell'insieme di interventi che dovrebbero facilitare il percorso di studio per gli allievi che dovessero manifestare difficoltà di apprendimento.

Va posto l'accento sul ruolo di *facilitatore* riconosciuto all'Istituzione scolastica, che non si sostituisce all'impegno dello studente, e neppure alla presa in cura delle famiglie. Infatti, nell'Ordinanza si dice che: "I processi valutativi.. mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo." (art.1 comma 2). La medesima Ordinanza prevede anche che *le famiglie non si avvalgano delle iniziative di recupero della scuola*, comunicandolo formalmente all'Istituzione e avvalendosi del proprio diritto a scegliere altre modalità di recupero delle lacune per vie diverse (anche se ciò non esonera l'allievo dalle prove di valutazione che seguiranno alle fasi di ripasso/recupero).

3. Le attività di recupero secondo l'O.M.92/2007

Secondo l'art.2 dell'O.M. n.92, l'attività di recupero è intesa come strumento per il corretto esercizio del processo di valutazione ed è: "parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa" (art.2, comma 1).

Fermo restando che le attività di sostegno dovrebbero avere efficacia preventiva (e tendono ad identificarsi in parte con il cosiddetto "recupero in itinere", in parte con altre modalità di intervento che verranno scelte discrezionalmente dai Consigli di classe e dai singoli docenti), quelle di recupero divengono obbligatorie in due fasi dell'anno scolastico secondo modalità che ogni istituzione vaglierà e sceglierà: nel periodo iniziale del secondo quadrimestre, successivamente alla prima tornata di scrutini, e durante l'estate, dopo gli scrutini di fine anno, *comunque a condizione che vi siano sufficienti disponibilità economiche*. Inoltre, dovranno avere una durata di 15 ore "di norma" (che potranno essere impiegate per attività disciplinari e/o per

aree disciplinari) e saranno seguite da “verifiche volte ad accertare l'avvenuto recupero” e che dovranno essere “documentabili” (art.5, comma 1; art.7, comma 3).

Tali interventi non dovranno riguardare tutte le discipline, ma solo quelle che le Istituzioni scolastiche riterranno “a rischio”: “Le Istituzioni scolastiche individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi” (art.2, comma 6). Tale individuazione si realizzerà sulla base degli esiti dell'anno scolastico precedente e di attività di monitoraggio del profitto nella fase previsionale, e dei risultati finali in quella successiva.

Per altri campi disciplinari, gli studenti verranno avviati allo studio personale, potendosi anche avvalere del supporto metodologico e orientativo degli insegnanti. (art.2, comma 11).

4. Le attività di recupero successive allo scrutinio del primo quadrimestre (per studenti che abbiano riportato insufficienze in una o più discipline)

Dopo gli scrutini del primo quadrimestre, la scuola organizzerà iniziative di recupero, che si potranno svolgere in orario curricolare e/o extracurricolare. Nel primo caso, si sceglieranno modalità di intervento adeguate ai problemi di profitto rilevati, che potranno essere realizzate all'interno del gruppo classe o per raggruppamenti omogenei di allievi, anche di più classi ma con difficoltà di apprendimento relativamente simili, nel periodo immediatamente successivo l'inizio del secondo quadrimestre (in linea di massima, a febbraio). Sarà il Collegio dei docenti a definire i criteri didattico-metodologici delle attività, i criteri di composizione degli eventuali gruppi e dell'assegnazione degli insegnanti ai gruppi medesimi. Spetterà, invece, ai Consigli di classe individuare i bisogni formativi di ogni allievo, definire le modalità di verifica del superamento delle carenze rilevate e procedere alla loro organizzazione. Il Consiglio di istituto presiederà all'organizzazione delle attività, sulla base delle disponibilità economiche accertate.

Le famiglie verranno informate della programmazione dei recuperi e delle successive verifiche; nel caso dovessero decidere di non avvalersene, dovranno dichiararlo alla scuola con comunicazione formale mediante lettera al Dirigente scolastico. Verranno comunque informate degli esiti delle verifiche mediante il libretto delle valutazioni dello studente.

5. Gli scrutini finali e il profilo della “sospensione del giudizio”

Alla fine dell'anno scolastico, i Consigli di classe valuteranno la possibilità di recuperare le carenze accumulate da parte dell'allievo, e decideranno della possibilità della sua ammissione o meno alla classe successiva. Su questo punto, l'Ordinanza ministeriale introduce un profilo nuovo di valutazione conclusiva: infatti, è prevista la “sospensione del giudizio finale” dello studente, che comporta il rinvio della decisione di ammissione o non ammissione ad una fase ulteriore, mediante la verifica della preparazione nel frattempo acquisita, comunque entro la fine dell'anno scolastico o i primi giorni del successivo, in caso si presentassero difficoltà organizzative particolari.

Anche dopo la fine dell'anno scolastico, la scuola ha il compito di istituire corsi di recupero estivi, che si terranno con docenti della classe, dell'Istituto o, in mancanza di questi, con esperti esterni (nella nostra scuola, in un arco temporale che andrà, in linea di massima, dal 24 giugno al 18 luglio 2008). Le verifiche finali si svolgeranno presumibilmente negli ultimi giorni di agosto, oppure ai primi di settembre, secondo un calendario stabilito dai Consigli di classe, che verrà comunicato tempestivamente alle famiglie. Come nella tornata precedente di recuperi, anche in quella finale le famiglie potranno decidere di non avvalersi delle iniziative dell'Istituto, e formalizzeranno tale scelta inviando lettera al Dirigente scolastico. Naturalmente, la partecipazione alle prove di verifica sarà obbligatoria. Ad essa seguirà la decisione di ammissione o meno alla classe successiva, che verrà assunta dal Consiglio di classe in sede di scrutinio.

Per il nostro Istituto, la traduzione operativa dell'Ordinanza è stata elaborata nel Collegio dei docenti del 14 dicembre e sarà oggetto di delibera del Consiglio di istituto del 18 dicembre 2007. Quando l'iter procedurale si sarà concluso, il documento verrà pubblicato sul sito della scuola per la consultazione.

Lissone, 15 dicembre 2007

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Crippa

Il sottostante tagliando dovrà essere consegnato in bidelleria del proprio piano entro venerdì 21/12/2007

✂=====

Il sottoscritto genitore di _____

classe _____ liceo ITCG dichiaro di avere ricevuto la comunicazione prot. n. 9332/C27c del 18/12/2007

FIRMA _____

